

LE RISORSE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

l'art. 1 del D.L. n. 80 del 2021 ha previsto la possibilità per le Amministrazioni titolari dell'attuazione di progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni) di effettuare **assunzioni a tempo determinato** e conferire incarichi di collaborazione a carico **delle risorse del PNRR**

In particolare **l'art. 31 bis del D.L. n. 152 del 2021** ha stabilito la possibilità per **i comuni** di assumere **personale a tempo determinato**, in possesso di specifiche professionalità, **con proprie risorse di bilancio** e in deroga ai limiti finanziari per il lavoro flessibile, al fine di consentire l'attuazione dei progetti del PNRR

l'art. 1 comma 562 della L. n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha ritenuto neutra la spesa per le **assunzioni a tempo determinato** effettuata dalle **Province** e dalle Città metropolitane necessarie per l'attuazione dei progetti del PNRR rispetto ai limiti imposti dal comma 1-bis dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 e dell'art. 1 commi 557 e 562 della L. n. 296 del 2006

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 al fine di potenziare la capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, ha introdotto la possibilità di effettuare **assunzioni straordinarie a tempo determinato** e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti, imputando nel relativo **quadro economico del progetto PNRR**, i costi per il personale assunto a tempo determinato selezionato per la realizzare dei progetti

Il D.L. prevedeva che tutte le assunzioni e gli incarichi fossero soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero titolare dell'intervento, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, in fase di conversione tale obbligo è stato eliminato con l'intento di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR

LE INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA CIRCOLARE N. 4 DEL 2022 DELLA RGS

La **Circolare n. 4/2022** della Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito le modalità, le condizioni e i criteri sulla base dei quali le amministrazioni (chiarendo che sono compresi anche i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni) titolari dei **singoli interventi PNRR** possono imputare nel relativo **quadro economico** i costi per il personale **a tempo determinato**, individuando lo specifico fabbisogno di personale nel rispetto dei criteri definiti dalla Circolare e dagli ulteriori criteri eventualmente individuati dai bandi e dagli avvisi pubblici, da inserire nei **quadri economici** al fine di chiederne il finanziamento a valere sul PNRR e **dandone adeguata evidenza**

SPESE AMMISSIBILI PER PROGETTI PNRR

Sono considerate **ammissibili** al finanziamento di Progetti PNRR:

- le spese riferite ai costi delle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti
- le spese per l'attività di supporto operativo alle strutture interne, solo se essenziali per l'attuazione dell'investimento proposto, relative al personale incaricato di espletare funzioni e attività **strettamente necessarie** a realizzare progetti finanziati dal PNRR purché reclutato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80 2021

ELENCO ATTIVITA' RENDICONTABILI ALL'UNIONE EUROPEA

La Circolare n. 4/2022 del MEF fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di attività espletabili dal personale reclutato a tempo determinato a valere sulle risorse PNRR al fine della rendicontazione all'Unione Europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria
- collaudo tecnico amministrativo
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica
- incarichi in commissioni giudicatrici
- altre attività tecnico operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR

Pertanto potrà essere possibile assumere a **tempo determinato**, ad esempio, un istruttore tecnico destinato ad attività specialistiche, per istruttorie di procedure di esproprio previste dal progetto PNRR o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell'intervento finanziato

Di conseguenza i Comuni, le **Province**, le Città metropolitane, le Unioni interessate potranno individuare il **proprio fabbisogno di personale aggiuntivo** necessario per l'attuazione degli **interventi del PNRR** in piena autonomia e senza alcuna procedura autorizzatoria preventiva

Resta fermo comunque che i costi per le attività previste possono essere posti a carico del PNRR «*nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico*» calcolati secondo quanto previsto dalla circolare della RGS

La Circolare specifica che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente **nuove assunzioni**, non potendosi procedere alla rendicontazione di spese relative al personale già incluso negli organici delle amministrazioni

SPESE NON AMMISSIBILI

La Circolare afferma che in base alla regolazione comunitaria non è prevista la possibilità di attivare iniziative di **assistenza tecnica** finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR.

In particolare, con il termine “*assistenza tecnica*” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Fanno parte di questa categoria le attività di **preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni**

LIMITI PERCENTUALI E DI IMPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE

Per ogni singola progettualità del PNRR, la spesa del personale assunto a tempo determinato non potrà superare il doppio limite:

1. la specifica **percentuale** individuata in relazione al costo totale (IVA inclusa in quanto finanziabile)
2. Il **massimale** del costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto, per l'intera durata

Fascia	Percentuale %	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	Da 5.000.001 a 15.000.000	600.000
C	4	Da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	Da 50.000.000	3.000.000

Si precisa che «i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di **economicità** e di **efficienza** e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell'Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza»

In relazione al **reclutamento del personale** in riferimento al PNRR, si precisa che lo stesso è effettuato in **deroga ai limiti** di spesa di cui **all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010** ed a quelli relativi alla **dotazione organica** delle amministrazioni interessate

Si specifica che i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo **non superiore a trentasei mesi**, salvo eventuale proroga **nei limiti** della durata di attuazione **dei progetti** di competenza delle singole amministrazioni e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**

Tali contratti indicano, a **pena di nullità**, il **progetto** del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce **giusta causa di recesso** dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile

Fermo restando la facoltà da parte delle amministrazioni interessate di procedere ad assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, le stesse amministrazioni (in particolare i Comuni, le Province e le Città metropolitane) possono sostenere la specifica **spesa di personale con proprie risorse di bilancio**, anche ricorrendo alla speciale disciplina contenuta, rispettivamente, nell'art. 31 bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e nell'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021)

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR

Al personale assunto a tempo determinato per progetti PNRR, dovrà essere attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio nel rispetto del principio di «non discriminazione» sancito dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2015 nonché quanto stabilito dall'art. 61 comma 1 del CCNL del 16/11/2022, sull'applicazione del medesimo trattamento economico e normativo per il personale assunto a tempo indeterminato.

Pertanto al personale a tempo determinato, anche in relazione a Progetti PNRR, *«devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul Fondo risorse decentrate»* (Parere Aran del 27/04/2022 – CFL157)

Risulta però, necessario premettere che la RGS con Parere del 7/08/2020 ha chiarito che nel calcolo dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite del Fondo risorse decentrate, l'Amministrazione deve prendere in considerazione unicamente il personale a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo inevitabilmente il personale con contratto a tempo determinato.

Si configurano, pertanto **due scenari**, in caso di **assunzioni per Progetti PNRR**:

- Se le assunzioni vengono effettuate a valere sulle risorse del PNRR ai sensi **dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 (norma «specificata»)**, le stesse risorse risultando etero-finanziate (fondi europei), non saranno imputate a fondi di bilancio, pertanto sarà possibile, per il personale a tempo determinato del PNRR incrementare, limitatamente al numero e alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, il fondo risorse decentrate in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per un valore non superiore a quello medio pro-capite del fondo per il salario accessorio (conclusione formulata in analogia al **Parere del 7/06/2019** fornito alla Provincia di Rieti dalla **Funzione Pubblica** in relazione al personale assunto a tempo determinato ex art. 50_bis del D.L. 189/2016 – Sisma 2016)
- Se, al contrario, invece le assunzioni per Progetti PNRR a tempo determinato, avvengono **con proprie risorse di bilancio**, non sarà possibile incrementare il fondo risorse decentrate, come correttamente asserito dal Mef, determinando una diminuzione del salario accessorio disponibile per singolo dipendente